

REGOLAMENTO (CEE) N. 3914/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 635/86 relativo alle restrizioni quantitative applicabili agli scambi di taluni ortofrutticoli tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3792/85 prevede che la Spagna, fino al 31 dicembre 1989, e il Portogallo, durante la prima tappa del periodo transitorio, possano mantenere, ciascuno nei confronti dell'altro, restrizioni quantitative all'importazione di taluni ortofrutticoli; che il regolamento (CEE) n. 635/86 della Commissione⁽²⁾ ha, tra l'altro, fissato il contingente iniziale per il 1986 che ciascuno di questi due Stati membri può mantenere all'importazione nei confronti dell'altro;

considerando che per il 1987 è opportuno, per l'aumento dei contingenti di scambi tra questi due Stati membri, prendere in considerazione il ritmo di aumento adottato nell'ambito degli scambi tra questi due Stati membri e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 635/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Nell'allegato I sono fissati, per il 1987, i volumi dei contingenti che la Spagna può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dal Portogallo ».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Nell'allegato II sono fissati, per il 1987, i volumi dei contingenti che il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Spagna ».

3) Gli allegati I e II sono sostituiti dai corrispondenti allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 17.

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : B. Cavoli : I. Cavolfiori G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili : ex II. Carote e navoni : — Carote ex H. Cipolle, scalogni e agli : — Cipolle — Agli M. Pomodori	1 558 955 7 180 1 358 14 426
08.02	Agrumi, freschi o secchi : A. Arance B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi : II. altri : — Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma) C. Limoni	12 462 3 283 3 379
08.04	Uve, fresche o secche : A. fresche : I. da tavola	3 667
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche : A. Mele B. Pere	7 079 3 620
08.07	Frutta a nocciolo, fresche : A. Albicocche ex B. Pesche, comprese le pesche noci : — Pesche	1 165 3 347

